

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2980 del 19/06/2019
Oggetto	Procedimento MOPPA1857 (ex 900/S). Rilascio di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante quattro pozzi (A3-A4-A5-A6) ad uso consumo umano acquedottistico (campo pozzi Santa Cecilia), in comune di Sassuolo (MO), via Ancora. ATERSIR (gestore HERA spa)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3026 del 18/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE n. 41/2001 – articoli 18 e 19.

Procedimento **MOPPA1857** (ex 900/S)

AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI (A.T.E.R.S.I.R.) .

CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA MEDIANTE QUATTRO POZZI, AD USO CONSUMO UMANO (ACQUEDOTTISTICO PUBBLICO) PRESSO IL CAMPO POZZI "SANTA CECILIA" UBICATO A SASSUOLO (MO) IN PROSSIMITÀ' DI VIA ANCORA.

visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s. m. e i.;
- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01.05.2016;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L. R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L. R. 13/2015;
- la deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 84/2017 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena" con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura

Autorizzazioni e Concessioni di Modena le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica n. 65 del 2/2/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016 e n. 2254/2016;
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

premesse che:

- con delibera della Regione Emilia Romagna atto n. 4093 del 06/09/1983, è stata rilasciata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso idropotabile alla ditta S.A.T. Servizi Ambiente Territorio spa, titolo venuto naturalmente a scadere il 06/09/1998;
- in data 04/03/2002 la medesima ditta S.A.T. spa ha presentato domanda di rinnovo della suddetta concessione, a titolo scaduto;
- non essendo possibile procedere all'istruttoria di rinnovo della concessione originaria, la medesima ditta S.A.T. spa, ha presentato in data 22/07/2005 una nuova domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso consumo umano (acquedottistico pubblico);

preso atto che:

- con istanza in data 15/03/2016, acquisita dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacini Panaro e destra Secchia – Modena, con protocollo n. 27238 in data 17/03/2016, l'ing. Marco Grana Castagnetti in qualità di Direttore di ATO4.MO, subentrata a norma di legge alla ditta S.A.T. spa nella gestione della rete acquedottistica pubblica, ha presentato domanda di concessione con rettifica del quantitativo di prelievo e contestuale deroga alla procedura di screening, che era emersa nella prima fase dell'istruttoria;
- con ulteriore nota integrativa, pervenuta allo scrivente Servizio ARPAE S.A.C. di Modena ed acquisita al protocollo n. PGMO/2018/16329 in data 17/08/2018, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – A.T.E.R.S.I.R. (ente che per legge, ha incorporato le varie ATO della Regione, tra cui ATO4.MO), ha presentato una relazione tecnica (a firma del dott. geol. Alessandro Maccaferri) con la descrizione di tutti i manufatti presenti nel

medesimo campo pozzi “Santa Cecilia”, aggiungendo un quarto pozzo di prelievo (A6), che era rimasto erroneamente escluso nella prima rilevazione;

- i quattro manufatti in argomento (A3-A4-A5-A6), sono ubicati rispettivamente su terreno di proprietà del Comune di Sassuolo, catastalmente identificato al foglio 9, mappali 107, 188 e 160 del NCT del medesimo comune;

- la risorsa idrica che si intende derivare dai quattro pozzi in argomento, sarà destinata ad uso consumo umano per alimentazione delle rete acquedottistica pubblica gestita da HERA spa;

tenuto conto che:

- a seguito dell’istruttoria eseguita, l’**Agenzia Territoriale dell’Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – A.T.E.R.S.I.R.**, è subentrata di fatto nell’utenza idrica e nella titolarità della derivazione già rilasciata alla ditta S.A.T. spa, ed è pertanto tenuta al versamento dei canoni pregressi di concessione;

accertato che l’utenza di cui si chiede la concessione è attualmente così caratterizzata:

- prelievo da acque sotterranee mediante quattro pozzi ;

- portata nominale massima della derivazione **47,0 l/s**;

- volume massimo richiesto **1.482.192 m³/anno**;

- uso consumo umano per alimentazione delle rete acquedottistica pubblica gestita da HERA spa;

- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Sassuolo (MO), su terreno di proprietà del Comune di Sassuolo, catastalmente identificate come sopra;

- il prelievo di risorsa idrica sotterranea ricade nel corpo idrico di pianura denominato “Conoide Secchia – libero” non a rischio, codice: 0120ER-DQ1-CL – con stato chimico e quantitativo “**buono**”;

- la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta e non rientra nel campo di applicazione della DGR 39.07.2007, n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN2000);

- con criticità tendenziale “**elevata**” ed impatto “**lieve**”, la valutazione ex-ante dell’impatto del prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall’Autorità di Bacino del fiume Po) ricade nei casi di “**ATTRAZIONE**” (in cui la derivazione è compatibile con prescrizione e subordinata, ai risultati di monitoraggio sito specifici, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, che regolano la materia);

preso atto che sono stati acquisiti i seguenti pareri istruttori, come richiesto nell’art. 12 del Regolamento regionale n.41/2001:

- Provincia di Modena – Pianificazione Urbanistica Territoriale e Cartografica, registrato con protocollo dello scrivente Servizio al n. PG/2019/19214 in data 05/02/2019, che ha espresso parere favorevole, con la seguente formulazione:

Con riferimento alla richiesta di parere in oggetto, acquisita agli atti con prot. n.3268 del 30/01/2019 ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Regionale 20/11/01 n.41 si segnala che i pozzi ricadono all'interno delle Zone di riserva di cui all'articolo 12A del vigente PTCP.

Si esprime parere favorevole relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e in rapporto alle competenze della Provincia.

Dall'esame della documentazione trasmessa si evince che il pozzo A6, inserito nella concessione in essere in qualità di pozzo riserva/soccorso, preleva da finestrate collocata su diversi livelli di falda (pozzo plurifalda), si ritiene opportuno suggerire che, in occasione di un eventuale rifacimento del pozzo o di una manutenzione straordinaria dello stesso, il prelievo venga limitato ad una sola falda.

Si suggerisce altresì, al termine della procedura in oggetto, di trasmettere copia dell'istanza al Comune di Sassuolo al fine di verificare un eventuale aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico generale.

- REGIONE EMILIA ROMAGNA, Servizio Tutela Risorsa Acqua Aria e Agenti fisici, acquisito al protocollo dello scrivente Servizio in data 10/10/2018 n. PG/2018/20944, che ha espresso parere favorevole, con la seguente formulazione:

Vista la "Seconda relazione tecnica integrativa", predisposta da HERA Spa per conto di ATERSIR, inviata a questo Servizio con nota prot. n. 16558 del 22 agosto 2018, si esprime parere FAVOREVOLE al rilascio della concessione in oggetto e si ritiene congrua la delimitazione delle aree di tutela e salvaguardia così come riportate nel PSC vigente del Comune di Sassuolo.

Il prelievo potrà avvenire dai pozzi A3-A4-A5 (in esercizio attivo) e A6 (come pozzo di soccorso/riserva), per una portata istantanea massima complessiva pari a 47 l/s e per un volume massimo annuo pari a 1.482,192 mc.

- Autorità di Bacino del fiume Po, sede di Parma, acquisito con protocollo dal Servizio Tecnico di Bacino al n. PG/2007/139936 in data 24/05/2007, che ha espresso parere favorevole;

- SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA, Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, acquisito con protocollo dal Servizio Tecnico di Bacino al n. PG/2007/139936 in data 24/05/2007, che ha espresso parere favorevole, *subordinato al mantenimento in atto dal Gestore dei provvedimenti tecnici adeguati a garantire il rispetto dei requisiti di potabilità delle acque immesse in rete, ferma restando l'opportunità di procedere nel tempo ad una selezione delle fonti di approvvigionamento che privilegia quelle di migliori caratteristiche strutturali e qualitative;*

dato atto che: l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato

che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione, in particolare quanto riportato nel punto 8.0 dell'art. 8;

verificato che:

- sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 283 del 05/09/2018, è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;
- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001;
- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione della risorsa idrica derivata rientra nella tipologia d'uso "consumo umano", di cui alla lettera b) dell'art. 152, comma 1, della L. R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla DGR n. 65/2015;

verificato, inoltre che:

- il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L. R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

atteso che il richiedente medesimo:

- ai sensi dell'art. 8, commi 4) e 1) della L. R. n. 2 del 30/04/2015, come riportato nel disciplinare parte integrante del presente provvedimento, è esente dal versamento del deposito cauzionale, mentre è tenuto a versare i canoni di concessione per anno solare ed entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
- a versare inoltre i canoni pregressi di concessione compreso i relativi interessi, (come riportato nell'articolo 6 del disciplinare parte integrante del presente provvedimento) con decorrenza dall'annualità 2014, avendo richiesto l'applicazione della prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2948 del Codice Civile;

ritenuto, pertanto, che:

- sulla base dell'istruttoria tecnica ed amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata e che la stessa, a norma del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, **possa essere assentita fino al 31.12.2027**, sotto l'osservanza delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

dato atto che :

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

per quanto precede,

il Dirigente determina

- a) di rilasciare all'**Agenzia Territoriale dell'Emilia- Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti – A.T.E.R.S.I.R.**, con sede a Bologna Cairoli n. 8/F, C.F. **91342750378**, fatti salvi i diritti di terzi, la concessione di acqua pubblica sotterranea in comune di Sassuolo (MO), mediante quattro pozzi (A3-A4-A5-A6) siti su terreno di proprietà del Comune di Sassuolo sito a Sassuolo (MO), località Santa Cecilia in via Ancora, individuato catastalmente al foglio 9 mappali 107, 188 e 160 del N.C.T, del medesimo comune, con derivazione ad uso consumo umano per alimentazione delle rete acquedottistica pubblica gestita da HERA spa, con un prelievo pari ad una portata massima pari a l/s **47,0** e per un quantitativo non superiore a **1.482.192** m³/anno – **procedimento MOPPA1857 (ex 900/S)**;
- b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questa Struttura concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;
- c) di stabilire che **la concessione**, ai sensi della DGR n. 787/2014, è **valida fino al 31.12.2027**;
- d) di dare atto che copia analogica a stampa del suddetto disciplinare viene conservato agli atti di questa Struttura, sottoscritta per accettazione dal concessionario;
- e) di dare atto che il concessionario ha già provveduto al versamento dei canoni dovuti sino all'annualità 2019 compresa, come indicato nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- f) di dare atto che i canoni e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;
- g) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

- h) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa;
- i) di dare atto che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;
- j) di dare conto che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- k) di informare che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D.lgs. n. 104/2010, art. 33 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani
originale firmato elettronicamente

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA

Unità Gestione Demanio Idrico

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE

ARPAE

Struttura Concessioni e Autorizzazioni (S.A.C.) di Modena

Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea assentita ad **ATERSIR** (Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti) con sede a Bologna in via Cairoli n. 8/F, C.F. 91342750378, codice procedimento **MOPPA1857** - ex 900/S.

ART. 1 - QUANTITATIVO E MODALITA' DI PRELIEVO DELL'ACQUA

Quantità di acqua derivabile:

- portata nominale di esercizio **47,0 l/s**;
- quantitativo massimo del prelievo **1.482.192 m³/anno**.

ART. 2 - DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

L'acqua può essere utilizzata ad uso consumo umano potabile per la rete distributiva acquedottistica (ente gestore - ditta HERA spa).

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE.

Le opere di presa sono costituite da un campo pozzi con quattro manufatti (A3-A4-A5-A6), ubicati su terreno di proprietà del Comune di Sassuolo (MO).

La localizzazione del campo pozzi è in comune di Sassuolo (MO), località santa Cecilia in via Ancora (zona industriale nord).

Dati tecnici del pozzo A3

- colonna tubolare in acciaio filettato M/F del diametro esterno di \varnothing =mm. 320, spessore 6 mm;
- profondità manufatto m. 86 da piano campagna;
- **data di realizzazione: marzo 1974;**
- **mono falda: tratto filtrante 74÷78 metri da piano campagna in un livello di ghiaia;**
- **portata nominale massima = 20,0 l/s;**
- coordinate catastali: foglio 9, mappale 107 del NCT del comune di Sassuolo (MO);
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=642.360 Y=935.950;
- contatore volumetrico;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 22,4.

Dati tecnici del pozzo A4

- colonna tubolare in acciaio filettato M/F del diametro esterno di \varnothing =mm. 320, spessore 8 mm;
- profondità manufatto m. 98 da piano campagna;
- **data di realizzazione: marzo 1974;**
- **tre tratti filtranti: I°=74÷78 metri da piano campagna, II°=82÷85, III°=95,50÷96,50;**
- **portata nominale massima = 10,0 l/s;**
- coordinate catastali: foglio 9, mappale 188 del NCT del comune di Sassuolo (MO);
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=642.280 Y=935.980;
- contatore volumetrico;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 22,4.

Dati tecnici del pozzo A5

- colonna tubolare in acciaio filettato M/F del diametro esterno di \varnothing =mm. 320, spessore 8 mm;
- profondità manufatto m. 86 da piano campagna;
- **data di realizzazione:1973;**

- **mono falda: tratto filtrante 74÷78 metri da piano campagna;**
- **portata nominale massima = 17,0 l/s;**
- coordinate catastali: foglio 9, mappale 160 del NCT del comune di Sassuolo (MO);
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=642.020 Y=936.120;
- contatore volumetrico;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 22,4.

Dati tecnici del pozzo A6 - di soccorso/riserva

- colonna tubolare in acciaio filettato M/F del diametro esterno di Ø=mm. 320, spessore 8 mm;
- profondità manufatto m. 86 da piano campagna;
- **data di realizzazione: marzo 1974;**
- **due tratti filtranti: I°=52÷63, II°=63,50÷81, da piano campagna;**
- **portata nominale massima = 20,0 l/s;**
- coordinate catastali: foglio 9, mappale 160 del NCT del comune di Sassuolo (MO);
- coordinate geografiche U.T.M.* fuso 32 X=642.042 Y=936.275;
- contatore volumetrico;
- elettropompa sommersa avente una potenza di Kw 22,4.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

4.1 La concessione fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, in prosecuzione al precedente titolo, è assentita sino al **31/12/2027**.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

ART. 5 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

5.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

5.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 8, punto 6 del presente disciplinare.

ART. 6 - CANONE DELLA CONCESSIONE

L'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), ha chiesto l'applicazione della prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 del Codice Civile, per cui è tenuta a versare in favore della Regione Emilia Romagna, i canoni di concessione per le annualità riportate nella seguente tabella:

Anno	Uso	Canone	Importo già versato	Data versamento canone	Quota rimanente da versare
2014	Consumo umano	€ 960,29	€ 960,29	19/5/2015	€ 11,43
2015	Consumo umano	€ 972,76	€ 972,76	07/10/2015	€ 0
2016	Consumo umano	€ 972,76	€ 972,76	23/03/2016	€ 0
2017	Consumo umano	€ 973,73	€ 973,75	05/04/2017	€ 0
2018	Consumo umano	€ 981,52	€ 981,52	21/05/2018	€ 0

2019	Consumo umano	€ 995,26	€ 995,26	05/04/2019	€ 0
TOTALE		€ 5.856,32	€ 5.856,32	=	€ 11,43

6.1 I canoni di concessione per le annualità sopra descritte risultano pagati, per cui è dovuto alla Regione Emilia Romagna l'interesse legale per l'annualità 2014 (Legge regionale n. 24/2009), che ammonta complessivamente ad € 11,43, importo da versare prima del ritiro del presente provvedimento.

6.2 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, il concessionario ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015 è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

6.3 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia - Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

6.4 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

6.5 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. 41/2001).

ART. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE

7.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, non deve essere versato da ATERSIR in

quanto è esente secondo quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2 del 30/04/2015.

ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

8.0 Monitoraggio della piezometria e zone di tutela - Il concessionario, secondo quanto previsto dalla Direttiva Derivazioni, dovrà realizzare un monitoraggio in continuo della piezometria in loco, da effettuarsi mediante una sonda ad alta frequenza, posizionata nel pozzo aziendale di soccorso/riserva A6, e dovrà inviare i dati di misura, una volta all'anno, anche in via informatizzata, sia allo scrivente Servizio Autorizzazioni e Concessioni Modena di ARPAE, che alla Provincia di Modena, Servizio Pianificazione Ambientale.

Dovranno essere puntualmente rispettate le indicazioni previste dalla DGR n. 40 del 21/12/2005, relativa alle norme del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvate dall'Assemblea Legislativa, nonché la disciplina di salvaguardia stabilita dall'art. 94 del D.lgs. 152/2006, previste per il rispetto dei campi pozzo ad uso consumo umano (acquedottistico).

8.1 Dispositivo di misurazione. Per la verifica ed il contenimento dei quantitativi di acqua derivata, il concessionario, a sua cura e spese, dovrà provvedere all'installazione ed alla manutenzione in regolare stato di funzionamento di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica derivati, che dovranno essere comunicati, entro il 31 gennaio di ogni anno, alle seguenti Amministrazioni:

- ARPAE - S.A.C. di Modena - Via P. Giardini n. 472 (lato via Cagliostro scala L) - 41124 Modena;
- REGIONE EMILIA ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici - via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna;
- AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO - Strada Garibaldi n. 75 - 43121 Parma.

Il concessionario, inoltre, ai sensi della DGR n. 2254 del 21/12/2016, è tenuto a:

- comunicare all'Unità gestione Demanio Idrico di questa S.A.C. la tipologia del dispositivo di misura;
- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;

- rendere gli strumenti di misura accettabili al controllo o, comunque consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questa Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino;

8.2 Cartello identificativo

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

8.3 Variazioni

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

8.4 Stato delle opere

Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

8.5 Sospensioni del prelievo

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

8.6 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Ciascun singolo pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, qualora:

a) la destinazione d'uso dei pozzi venga modificata da extradomestico a domestico, a condizione che la perforazione sia monofalda e limitatamente ai pozzi di profondità non superiore ai 20 metri, fatta salva una diversa specifica disciplina stabilita da direttiva regionale per aree con particolari caratteristiche di ricarica, di salvaguardia o soggette a subsidenza;

b) qualora sia garantito il non utilizzo del pozzo attraverso la rimozione della pompa di emungimento dell'acqua nonché la chiusura dell'imbocco mediante l'apposizione di tamponi localizzati, controllabili dal Servizio competente.

8.7 Sub-concessione

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

ART. 9 - VERIFICA DI CONGRUITA' AGLI OBIETTIVI DI QUALITA' PER TUTTI I CORPI IDRICI

9.1 La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

9.2 Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Firmato digitalmente dal Concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.